

Il diritto di **accesso civico** è costituito dal diritto di ogni cittadino, attribuito dall'art. 5 comma 1 D.lgs. 33/2013, di ottenere il rilascio di documenti, informazioni o dati che non siano stati pubblicati in violazione di un obbligo di legge. Le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell'attività di assistenza sanitaria. Il diritto di **accesso generalizzato** è invece attribuito, dal comma 2 dell'art. 5 d.lgs. 33/2013, per l'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Anche l'esercizio di questa facoltà, come per l'accesso "civico", può essere esercitata da chiunque. Restano esclusi da tale accesso "generalizzato" i dati e documenti per i quali sussistano le limitazioni indicate dell'art. 5-*bis* del d.lgs. 33/2013. Le condizioni per l'esercizio del diritto di accesso generalizzato sono stabilite dalla legge per "denotazione", mediante indicazione dei casi e limiti all'esercizio del diritto. In tale situazione, la disposizione sull'accesso generalizzato è suscettibile di interpretazione estensiva, come peraltro indicato nelle linee guida A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016.

La richiesta di accesso civico può essere indirizzata al **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.)** ai seguenti recapiti:

**Via Ferrarotto n. 16, cap. 95125 - Catania**

**Telefono 095 238245**

**E-mail: [affari.generali@morgagni.it](mailto:affari.generali@morgagni.it)**

Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è l'Amministratore Delegato.

**[affari.generali@morgagni.it](mailto:affari.generali@morgagni.it)**

**[ccdgbmorgagni@registerpec.it](mailto:ccdgbmorgagni@registerpec.it)**